Ministero del Lavoro,
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione

CIRCOLARE N. 31 dell'11/12/2014

OGGETTO: Istruzioni operative per la regolarizzazione delle istanze per la concessione delle riduzioni contributive, previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7/7/2014, n. 83312, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Ad integrazione della precedente circolare n. 23/2014 di questa Direzione Generale, con la presente si forniscono le necessarie indicazioni procedurali riguardo alla regolarizzazione di istanze e documentazioni – originariamente irrituali - preordinate alla concessione degli sgravi contributivi in oggetto.

Come è noto, l'art.5 D.L. n. 34/2014 - convertito in L. n. 78/2014 - ha definito le modalità per il riconoscimento degli sgravi contributivi a favore di quei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà ex art.1 della L. n. 863/1984.

I relativi criteri e modalità di concessione - conformemente all'art. 12 L. 241/1990 – risultano definiti, rispettivamente, a mezzo del D.I. n. 83312 del 7/7/2014 nonché della Circolare MLPS n. 23 del 26/9/2014.

Entrambi gli atti generali in questione, a norma dell'art. 26 della medesima L. 241/1990, sono stati pubblicati, nelle forme di rito, nel sito internet ministeriale, affinché tutti gli interessati ne prendano cognizione, al pari di ogni atto in cui si dispone in generale sui procedimenti di una PA ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

Le istanze procedurali in questione – ove risultino complete e corredate dalla prescritta documentazione – comportano, senz'altro, la procedibilità delle relative domande. Sempre che le risorse previste, nel relativo esercizio finanziario, non si siano esaurite.

Nelle ipotesi, invece, che dette istanze risultino incomplete e/o carenti della necessaria documentazione di supporto, si pone una questione di procedibilità delle rispettive domande.

A titolo meramente esemplificativo, potrebbero risultare carenti indicazioni essenziali richieste in ordine ai seguenti elementi:

1. inosservanza del termine procedurale previsto per la presentazione dell'istanza (art. 3 D.I. 83312/2014);
2. riduzione oraria inferiore al 20% (precedente art. 2 del medesimo D.I.);
3. strumenti intesi a realizzare un miglioramento della produttività ovvero un piano di investimenti preordinato a superare inefficienze gestionali o del processo operativo (art.1 dello stesso D.I. 83312/2014);
4. difetto della firma digitale, prescritta nella relativa modulistica.

In relazione a tutte le inosservanze procedurali in cui potrebbero incorrere gli interessati, si pone un problema di procedibilità delle relative istanze. Dovuto alla circostanza che né la norma applicabile –l'art.5 D.L. n. 34/2014 – tanto meno i vigenti criteri procedurali- D.I. n. 83312 del 7/7/2014 e Circolare MLPS n. 23/2014 – prevedono espressamente, a pena di inammissibilità, la presenza degli elementi essenziali richiesti.

Premesso che il termine procedurale *sub 1* – a norma dell' art. 153 c.p.c., disposizione applicabile anche ai termini amministrativi – deve considerarsi ordinatorio, per le altre irregolarità appare congruo utilizzare, in proposito, l'art. 6, lett. b). L 241/1990.

Norma che consente all'unità organizzativa responsabile del procedimento di ottenere dagli interessati la regolarizzazione delle istanze erronee o incomplete nonché – ove occorra - ordinare le necessarie esibizioni documentali.

Peraltro – in presenza di risorse limitate, quali quelle che finanziano gli sgravi contributivi in oggetto – la decorrenza cronologica delle istanze originariamente irrituali non potrebbe che essere quella della data successiva in cui viene, in effetti, acquisita la documentazione di rito richiesta in sede di regolarizzazione.

Conseguentemente, ove gli istanti non riscontrino le richieste ministeriali di regolarizzazione, le domande originarie sarebbero – allo stato degli atti - improcedibili.

L'eventuale tardiva regolarizzazione – rispetto al termine di trenta giorni fissato dall'ufficio procedente – comporterebbe che le relative domande sarebbero esposte al rischio dell'esaurimento dei fondi stanziati per il relativo esercizio finanziario.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Menziani